Diritto Commerciale Avanzato II

Lezione n. 4
L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

- Finalità dell’azione di vigilanza:
  - sana e prudente gestione degli enti vigilati
  - stabilità complessiva del mercato creditizio
  - efficienza e competitività del sistema finanziario
  - osservanza delle disposizioni in materia creditizia
- Collaborazione tra Autorità:
  - scambi di informazioni
  - normativa sui conglomerati finanziari

Introduzione

- Le forme di vigilanza:
  - informativa
  - ispettiva
  - regolamentare

Le forme di vigilanza

- Fonti normative:
  - art. da 51 a 52-*ter* TUB
  - circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia
- Funzione:

consentire a Bankitalia un controllo ed un potere di intervento sull'andamento della gestione, anche tramite l'emanazione di uno dei provvedimenti di carattere generale o particolare previsti dagli artt. 53 e 53-*bis* TUB

La vigilanza informativa

- Flussi informativi:
  - bilanci
  - segnalazioni periodiche di dati e documenti tramite la c.d. *matrice dei conti*:
    - dati analitici su stato patrimoniale
    - dati analitici su conto economico
    - informazioni integrative
    - segnalazioni prudenziali
      - patrimonio di vigilanza
      - coefficiente di solvibilità
      - grandi rischi
      - rischi di mercato

La vigilanza informativa - segue

- Accanto ai flussi informativi periodici, vi sono altre forme di esplicazione della vigilanza informativa:
  - Organo di controllo (collegio sindacale)
  - Revisore legale dei conti
  - Strutture di controllo
    - adeguata struttura di governo societario
    - compliance
    - internal audit

La vigilanza informativa - segue

- Fonti normative:
  - art. 54 TUB
- Funzione

acquisizione di dati e notizie da parte di Bankitalia presso (i) i soggetti vigilati o (ii) outsourcer di funzioni aziendali essenziali

  - nessun limite (neppure il segreto bancario o aziendale)
- Diverso atteggiarsi a seconda che si tratti di banche italiane, succursali italiane all'estero o succursali estere in Italia

La vigilanza ispettiva

- Fonti normative:
  - art. 53 TUB
  - circolare 285 Bankitalia
- Funzione

emanazione da parte di Bankitalia di disposizioni di carattere generale o particolare

  - adeguatezza patrimoniale
  - contenimento del rischio
  - partecipazioni detenibili
  - organizzazione gestionale e controllo
  - sistemi di remunerazione ed incentivazione
  - informazione al pubblico

La vigilanza regolamentare

- Adeguatezza patrimoniale
  - patrimonio commisurato ai fini societari da realizzare
  - delibera CICR 12 gen. 1994: il patrimonio di vigilanza delle banche non deve mai scendere al di sotto del capitale iniziale
- Contenimento del rischio
  - coefficiente di solvibilità (rapporto tra patrimonio di vigilanza – cioè capitale + riserve – e attività della banca) – COSTANTE
  - limiti alla concentrazione dei rischi
  - limiti all'acquisto di immobili e partecipazioni
  - limiti ad obbligazioni contratte con esponenti (art. 136 TUB)
  - Centrale dei rischi

La vigilanza regolamentare - segue

- Adeguatezza patrimoniale (segue)
  - Basilea 3 – 3 pilastri:
    - requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi:
      - di credito
      - di controparte
      - di mercato
      - operativi
    - controllo prudenziale sull'adeguatezza patrimoniale delle banche
    - obbligo per le banche di informativa al pubblico
    - sistema di valutazione dei rischi – IRB (Internal Ratings Based) (esterno o internalizzato)

La vigilanza regolamentare - segue

- Autorizzazione preventiva per l'acquisto di partecipazioni in banche
  - (concorrente ruolo dell'AGCM)
- Vigilanza su fusioni e scissioni
- Cessione di aziende, rami di azienda e rapporti giuridici in blocco

(concorrente ruolo dell'AGCM)

La vigilanza regolamentare - segue

- Estensione delle tre forme di vigilanza appena esaminate a soggetti che altrimenti non sarebbero vigilati
  - gruppi bancari
  - società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate da una banca almeno per il 20%
  - società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla stessa persona (fisica o giuridica) che controlla un gruppo bancario o una banca
  - società che controllano una banca
  - società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali che siano controllate da una banca
- Si esplica tramite un collettore di informazioni

La vigilanza consolidata

- Il gruppo bancario (art. 60 TUB)
  - rapporto di controllo tra una banca italiana capogruppo ed altre società bancarie o finanziarie o strumentali
  - rapporto di controllo tra una società italiana finanziaria o finanziaria mista capogruppo e società bancarie, finanziarie o strumentali, purché vi sia una banca e prevalgano le attività finanziarie

La vigilanza consolidata - segue